

R.G. 2820/2018



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZ. CIVILE

ORDINANZA

ex art. 702 bis c.p.c.

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. g.o.p. Alba Costarella, nella causa civile iscritta al numero 2820 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018

TRA

***** parte ricorrente

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. parte convenuta – contumace

Sciogliendo la riserva che precede;

Visti gli atti di causa e le conclusioni di parte ricorrente.

OSSERVATO CHE

la procedura de qua verte su domanda azionata ai sensi e per gli effetti dell'art.

702 bis c.p.c. da ***** , in persona del l.r.p.t. avverso la BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa per la consegna ed il rilascio

immediato, ai sensi dell'art. 119 TUB, della copia della documentazione



R.G. 2820/2018

riguardante il **rapporto di conto corrente bancario nr. 4502.27**, nonché della documentazione concernente i conti connessi a quello innanzi indicato (conti anticipi, deposito ed altro) e comunque come specificato nella nota a.r. e pec del 24.10.2017.

RILEVATO CHE

l'art. 119 T.U.B. riconosce il diritto di conseguire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;

il diritto in questione si estende altresì alla documentazione a fondamento delle operazioni (ad esempio il contratto) se e nella misura in cui per quelle operazioni sussiste il diritto alla consegna, atteso che, da un lato, trattasi della documentazione che “giustifica” le operazioni e, dall'altro lato, il diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni implica inevitabilmente anche il diritto a conseguire la documentazione a fondamento di quelle operazioni al fine di comprensione delle medesime;

conseguentemente, per i rapporti iniziati in data antecedente di dieci anni alla domanda(e, quindi, in data antecedente al termine per il quale sussiste il diritto alla consegna ai sensi dell'art. 119 TUB) la consegna può investire la documentazione “base” solo se e nella misura in cui costituisca il presupposto giustificativo di operazioni di cui sia provato il verificarsi nel termine di legge.

non appare invocabile in senso contrario il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di onere di conservazione degli estratti anche, eventualmente, per un periodo superiore a quello decennale, atteso che, nel



R.G. 2820/2018

caso di specie, non viene in discussione il profilo della prova del credito da parte dell'istituto bancario (ciò che giustifica a ben vedere l'onere suddetto), quanto al profilo della consegna e della conservazione;

PRESO ATTO CHE

in via del tutto preliminare l'odierna convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo;

nel merito della domanda:

per quanto concerne il rapporto bancario di **conto corrente nr. 4502.27** sussistono i presupposti per accogliersi la domanda di consegna di copia del contratto nonché della eventuale documentazione collegata (ivi comprese le eventuali variazioni delle condizioni del rapporto) e di copia degli estratti di conto corrente per tutta la durata del rapporto dall'apertura e sino alla data della domanda formulata o, alternativamente, sino alla estinzione del rapporto nel periodo decennale in questione e comunque di tutta la documentazione come specificatamente richiesta con nota a.r. e pec del 24.10.2017 ritualmente ricevuta dalla convenuta Banca.

RITENUTO CHE

deve pronunciarsi condanna della convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla consegna della documentazione in relazione alla quale è stato ravvisato il diritto nei termini sopraprecisati.



R.G. 2820/2018

sussistono, altresì, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 614 bis c.p.c. per l'ipotesi di mancato adempimento della obbligazione di consegna di cui al dispositivo.

sotto tale ultimo profilo ed in ragione della necessità di coordinare l'adozione del provvedimento in questione sia con le esigenze di tempo occorrenti per il reperimento della documentazione, sia con l'eventualità della mancata effettiva esistenza (in particolare, quanto ai contratti) e/o conservazione della documentazione e/o inesistenza di ulteriore documentazione (ferma la responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di legge e la possibilità di parte ricorrente di adottare le consequenziali determinazioni), tenuto conto del richiamo all'equità contenuto nella disposizione in parola, occorre:

da un lato, stabilire la decorrenza dell'obbligo di pagamento della somma per ogni giorno di ritardo unicamente una volta decorso un termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte convenuta;

dall'altro lato, stabilire che l'obbligo di pagamento della somma ex art. 614 bis c.p.c. non operi qualora, nel termine sopra indicato parte convenuta comunichi – in via alternativa all'obbligazione di consegna ed anche limitatamente a parte soltanto della documentazione sopra indicata – con atto sottoscritto espressamente dal soggetto responsabile della tenuta dei rapporti che i contratti non sono stati redatti per iscritto e/o la documentazione non è stata conservata e/o non esiste ulteriore documentazione rispetto a quella consegnata.



R.G. 2820/2018

le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (segnatamente valore indeterminabile) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

Letto l'art. 702-bis c.p.c.

CONDANNA la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in persona del l.r.p.t., a consegnare alla odierna ricorrente, la documentazione di seguito indicata:

- **conto corrente nr. 4502.27** copia del contratto nonché eventuale documentazione collegata(ivi comprese le eventuali variazioni delle condizioni del rapporto) e copia degli estratti conto per tutto il periodo di durata del rapporto e sino alla data della domanda formulata o- alternativamente – sino all'estinzione del rapporto se avvenuta anteriormente. e comunque di tutta la documentazione richiesta e specificata con nota a.r. e pec del 24.10.2017, ritualmente ricevuta dalla convenuta.

Letto l'art. 614-bis c.p.c.

FISSA in euro 50,00 la somma dovuta da parte convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della obbligazione di consegna sopra indicata.



R.G. 2820/2018

STABILISCE che l'obbligo di pagamento della somma sopra indicata decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte convenuta.

STABILISCE che l'obbligo di pagamento della somma sopra indicata non sussista o non sussista ulteriormente qualora, nel termine sopra indicato oppure a decorrere dalla data della comunicazione (qualora successiva alla scadenza del termine), parte convenuta comunichi – in via alternativa all'obbligazione di consegna ed anche limitatamente a parte soltanto della documentazione sopra indicata – con atto sottoscritto espressamente dal soggetto responsabile della tenuta dei rapporti che i contratti non sono stati redatti per iscritto e/o la documentazione non è stata conservata e/o non esiste ulteriore documentazione rispetto a quella consegnata.

LETTO l'art. 91 c.p.c.

CONDANNA la Banca Monte di Paschi di Siena spa, in persona del l.r.p.t., a pagare, in favore dell'odierna ricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 286,00 per spese vive ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Casertano per dichiarazione di anticipo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Santa Maria Capua Vetere, 02 luglio 2018, data deposito telematico



Accoglimento totale n. cronol. 3161/2018 del 02/07/2018

RG n. 2820/2018

R.G. 2820/2018

Il g.o.p.

dr.ssa Alba Costarella

